

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 7 MARZO 1952

(61^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

«Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni «Ala Italiana»; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroghe agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia» (N. 2164) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CARBONI, *relatore* Pag. 804
PRESIDENTE 805

(Discussione e approvazione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente

la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma» (N. 2059) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE LUCA, *relatore* Pag. 800, 802, 803
CORBELLINI 801
RIZZO Domenico 801
PRESIDENTE 802
SPEZZANO 802, 803
PLATONE 803

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra» (N. 2142) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* 799

«Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva della aziende agricole» (N. 2165) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 799

«Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni» (N. 2174) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* 796
PRESIDENTE 796
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 796

«Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni» (N. 2175) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* 797

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (N. 1756-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, relatore	Pag. 797
MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	798
PRESIDENTE	798

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Cerica, Corbellini, De Pietro, De Luca, Fazio, Gasparotto, Giardina, Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle Province e dei Comuni** » (N. 2174) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle Province e dei Comuni ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, relatore. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati è addivenuta alla ratifica

senza alcuna modificazione del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e credo che la nostra Commissione possa fare altrettanto, trattandosi di provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni, che non solo sono stati già superati nel tempo poichè il decreto legislativo in questione è stato emanato nel 1948, ma che anche saranno superati dalla nuova legge sulla finanza locale già approvata dal Senato e che ora è in discussione dinnanzi alla Camera dei deputati.

Pertanto, non essendoci alcuna voce discordante al riguardo, nè da parte del Governo, nè da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritengo che il Senato possa senz'altro addivenire alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole in ordine al disegno di legge in esame.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Aderisco alle considerazioni esposte dal relatore ed invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Pochè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni** » (N. 2175) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61° RIUNIONE (7 marzo 1952)

Articolo unico.

Il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è ratificato.

Faccio presente che anche su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Anche questo è un disegno di legge di ratifica di un decreto legislativo riguardante provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni, per il quale, quindi, sono valide le stesse argomentazioni già da me svolte in ordine al precedente analogo disegno di legge, testè approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (N.1756-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la cui ratifica è sottoposta oggi nuovamente al nostro esame, costituisce uno dei tanti provve-

dimenti che sono stati adottati nel periodo post-bellico al fine di migliorare, nei limiti del possibile, il trattamento di quiescenza degli assicurati obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il decreto legislativo anzidetto istituisce un « Fondo di solidarietà sociale » per provvedere, dice l'articolo 1, alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari delle pensioni di invalidità, vecchiaia, e per i superstiti. Tale assegno però — ed è questo forse che maggiormente ci interessa ai fini dell'odierna discussione — non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. Si tratta di una *vexata quaestio*, lungamente dibattuta dagli interessati. In sostanza si ritiene che, poichè le pensioni corrisposte a questi vecchi assicurati sono purtroppo inadeguate, non si possa impedire ad essi di integrarle intraprendendo, anche dopo aver raggiunto il limite di pensionamento, una attività qualsiasi, un lavoro anche di carattere saltuario, remunerato magari scarsamente, ma che comunque consenta di integrare appunto l'esigua misura delle pensioni stesse. Pertanto, la norma di cui all'articolo 11, in cui si stabilisce che l'assegno temporaneo di contingenza non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, è sembrata a molti quasi iniqua: donde le varie iniziative sia per l'abrogazione dell'articolo ora citato, sia per una sua modificazione.

La Commissione speciale della Camera dei deputati, quando ebbe in esame il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, si fece carico di questo problema, e in quella sede sorsero tesi contrastanti: c'era chi opinava che potesse senz'altro essere abrogato l'articolo 11, e chi invece sosteneva l'opportunità di modificarlo. Prevalse, però, quest'ultima tesi con un emendamento presentato dai deputati Storchi e Repossi, emendamento che ha limitato l'esclusione dei pensionati dal beneficio dell'assegno in questione, nel senso, cioè, che la detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, si applica ai titolari di pensione quando la loro retribuzione superi le lire 5000 mensili, mentre non si ap-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61ª RIUNIONE (7 marzo 1952)

plica quando la loro retribuzione non superi la anzidetta somma mensile. Questa iniziativa dei deputati Storchi e Repossi era giustissima, e la Commissione speciale della Camera l'ha senz'altro approvata, introducendo nel disegno di legge di ratifica un articolo 2 nel senso ora indicato.

C'è da rilevare, però, che quando il 7 dicembre 1951 fu discusso, in seno alla nostra Commissione, il disegno di legge di ratifica, con la modificazione anzidetta, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, s'era venuta a creare una nuova situazione, poichè l'8 agosto 1951 era stato presentato al Senato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale un disegno di legge, contrassegnato dal n. 1815 degli stampati del Senato, che riguardava appunto l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ricordo ai colleghi che proprio nei giorni scorsi abbiamo largamente dibattuto questo argomento in Senato ed abbiamo approvato il disegno di legge n. 1815, il quale sopprime addirittura il Fondo di solidarietà sociale, che era stato istituito con il decreto legislativo più volte citato. Il disegno di legge n. 1815, inoltre, regola all'articolo 12, mi pare, la situazione dei lavoratori che continuano a prestare la propria opera alle dipendenze altrui, anche dopo aver superato il limite di pensionamento, stabilendo che essi ricevono il trattamento di quiescenza ridotto ad una quota pari ad un quarto del trattamento stesso. Seguono poi altre norme integrative.

Comunque, in vista dell'approvazione del disegno di legge n. 1815, che doveva risolvere in maniera più stabile, definitiva, anche il problema dei pensionati che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, la nostra Commissione ritenne, contrariamente a quanto aveva stabilito la competente Commissione della Camera dei deputati, di non approvare le norme modificative dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, addivenendo, così, alla ratifica pura e semplice di questo decreto legislativo.

Senonchè, tornato il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, numero 689 alla Commissione speciale della Camera dei deputati, questa ha probabilmente disatteso le ragioni che avevano indotto la no-

stra Commissione a ratificare senza alcuna modifica il decreto legislativo anzidetto ed ha ripristinato, quindi, le norme di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge modificative, nel senso sopra accennato, dell'articolo 11 del decreto legislativo in questione.

È per questo che il presente disegno di legge torna per la seconda volta all'esame della nostra Commissione. Ora, non v'è dubbio che, proprio per quel che ho ricordato prima, cioè in seguito all'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge n. 1815, che regola in maniera definitiva la situazione dei lavoratori titolari di pensione che continuano a prestare la loro opera alle dipendenze altrui, la nostra Commissione debba rimanere fedele alla sua decisione precedentemente presa, insistendo, cioè, nella sua deliberazione di ratifica pura e semplice del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore e chiede pertanto che il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, sia ratificato senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel seguente testo precedentemente deliberato dal Senato:

Articolo unico.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È implicito che, in base alla votazione testè avvenuta, restano soppresse le modificazioni apportate dalla Commissione speciale della Camera dei deputati al testo del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e il titolo del presente disegno di legge ritorna quello già approvato dal Senato, cioè il seguente: « Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61ª RIUNIONE (7 marzo 1952)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole** » (N. 2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per l'esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1483, è ratificato.

Onorevoli colleghi, questo decreto legislativo del 12 dicembre 1947, n. 1483, riguarda la autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per l'esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. Si tratta di un provvedimento che ha importanza retrospettiva in quanto tutte le opere e le spese di cui al decreto legislativo ora citato sono state già eseguite. In proposito, poi, v'è un altro disegno di legge che regola diversamente la materia, già approvato dal Senato, e che ora è sottoposto all'esame della Camera dei deputati. Pertanto tutte le norme di questo decreto legislativo sono ormai superate. Faccio presente, inoltre, che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

La Camera dei deputati ha ratificato il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, senza apportarvi alcuna modifica, ed io ritengo che la nostra Commissione possa fare altrettanto.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra** » (N. 2142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, contempla particolari concessioni fatte agli eredi di titolari di farmacie, caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero deceduti per fatto di guerra od in seguito a violenze e sevizie ad opera delle forze nazifasciste.

La Camera dei deputati, nel ratificare questo decreto legislativo, ha approvato, su proposta del Governo, un articolo 9-bis, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al decreto legislativo stesso sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace. Quindi, in virtù di quest'articolo, alle persone di cui sopra si dà la possibilità di avere una farmacia in Italia anche in soprannumero. L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce poi la decorrenza del termine entro il quale i congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità italiana pos-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61ª RIUNIONE (7 marzo 1952)

sono chiedere l'assegnazione di una farmacia in Italia.

Ciò premesso, mi dichiaro favorevole alla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, con le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, è ratificato con la seguente modificazione :

È aggiunto il seguente articolo 9-bis :

« Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace ».

(È approvato).

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 3 del presente decreto decorre, per coloro che si trovino nelle suddette condizioni, e che non abbiano presentato domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma » (N. 2059) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novem-

bre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma ».

Do lettura dell'articolo unico :

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 novembre 1946, numero 564, è ratificato con la seguente modificazione :

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Luca.

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 6 febbraio 1941, n. 346, venne istituito l'Ente per la zona industriale di Roma. Non mi attarderò ad enunciarvi quali fossero gli scopi dell'Ente in questione, perchè sono intuitivi, non essendo più ormai una novità, nella nostra legislazione, la creazione di zone industriali.

Fu stabilito con quella legge che la zona industriale di Roma dovesse sorgere precisamente nelle località di Tor Sapienza e di Grotte Celoni. Io mi sono procurato una pianta planimetrica delle località, che ho qui sott'occhio, e che i colleghi potranno esaminare, se lo desiderano, dalla quale risulta un comprensorio veramente bizzarro, se così si può dire, di oltre 1000 ettari. Senonchè, in prosieguo di tempo, si constatò che non era quella la zona più opportuna, sia per la sua distanza da Roma (12 o 13 chilometri), sia perchè il Comune ebbe a dichiarare che una parte di questo comprensorio, per circa 500 ettari, deve servire alla protezione delle sorgenti dell'Acqua Vergine che contribuisce all'approvvigionamen-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61' RIUNIONE (7 marzo 1952)

to idrico di Roma. Per questi motivi lo stesso comune di Roma fece presente la necessità di stralciare dal comprensorio destinato alla zona industriale una parte del comprensorio stesso estesa per circa 500 ettari, onde trasferire le industrie in altre zone più fornite di mezzi di comunicazione e di migliore utilizzazione. Io ho avuto occasione di parlare con i rappresentanti degli industriali ed anche ho sentito il parere della Camera di commercio, che, credo, è uno degli organi più autorizzati a dire una parola in materia. Orbene, le risposte sono state unanimi nel ritenere opportuno, anzi necessario, questo spostamento di una parte della zona industriale in altre zone della periferia di Roma.

Ho avuto lo scrupolo di fare queste indagini perchè temo sempre, quando ci sono di mezzo ragioni di interesse economico piuttosto gravi, che ci possano essere tentativi per danneggiare qualcuno o favorire tal altro. Però, da parte di tutti gli organi interessati ho avuto assicurazioni precise in merito, per cui questa specie di mia prevenzione credo che possa essere superata, non dirò integralmente, ma per lo meno in parte. Si tratta di una prevenzione che non può diventare presunzione, perchè a me mancano tutti i dati necessari. Rimango, quindi, con questa mia impressione generica, senza potere però dire nulla di preciso al riguardo.

Il decreto legislativo 22 novembre 1946, numero 564, è stato ratificato dalla Camera dei deputati con una modificazione: esso sopprime l'Ente per la zona industriale di Roma ed affida al comune di Roma la gestione di questa importante branca dell'attività economica. Tutti sottolineano il fatto che a Roma grandi industrie non possono sorgere e non sorgeranno, ma che sorgeranno invece medie e piccole industrie. Se questo risponde a verità me lo dica il collega Corbellini che è certo più competente di me in materia.

CORBELLINI. È così, anche perchè è scarsa nella zona di Roma la produzione di energia elettrica e di materie prime necessarie alle grandi industrie.

DE LUCA, *relatore*. In seguito a questa assicurazione comprendo meglio la *ratio legis* del provvedimento in esame, essendo più logico discentrare la zona industriale di Roma per facilitare la creazione di medie e piccole industrie.

La relazione che accompagnava questo disegno di legge affermava che si era verificata la necessità a cui ho accennato poc'anzi e che, pertanto, era il caso di dislocare in altre località parte della zona industriale già prestabilita. Senonchè l'infelice dizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 novembre 1946, numero 564, che è la seguente: « Il Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 », ha indotto il fisco, che è sempre restrittivo nelle sue interpretazioni, a ritenere che la modifica dei limiti stabiliti per la zona industriale dovesse essere fatta solo nel limite perimetrale della zona industriale stessa.

BIZZO DOMENICO. Mi pare che in fondo il fisco avesse ragione.

DE LUCA, *relatore*. Dal punto di vista formale sì, ma dal punto di vista della *ratio legis* non aveva ragione di formalizzarsi. Insomma questo è stato il motivo che ha indotto la Commissione della Camera dei deputati, in sede di ratifica del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, a modificare l'articolo 1 precisandone meglio la portata. In fondo la modificazione apportata dalla Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento all'articolo in questione altro non è che l'interpretazione autentica dell'infelice testo dell'originario articolo 1 del decreto legislativo più volte citato.

Io mi sono fatto carico di vedere in quale zona la parte stralciata dal precedente comprensorio andrebbe dislocata, ed ho potuto, così, constatare che una zona andrebbe dislocata presso il Tevere sulla via Salaria e un'altra sulla via Casilina. La restante parte del comprensorio dovrebbe estendersi, poi, sempre nella località dove si era stabilito che dovesse sorgere la zona industriale di Roma. In tesi il comune di Roma, una volta ratificato il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, nel testo proposto dall'altro ramo del Parlamento, potrà sempre modificare, come crederà opportuno, la ubicazione dei comprensori della zona industriale purchè la superficie complessiva

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61ª RIUNIONE (7 marzo 1952)

siva degli originari e dei nuovi comprensori non risulti in ogni caso superiore a quella determinata dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346. Però mi è stato assicurato da più parti che è ferma intenzione del comune di Roma di approvare la modificazione della zona industriale nel modo da me sopra accennato.

Pertanto, tutto considerato, non avendo assunto corpo il mio sospetto, avendo ascoltato tutti gli interessati e dopo le affermazioni del collega Corbellini, mi sembra che la nostra Commissione non possa fare altro che approvare il presente disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Aggiungo soltanto, concludendo, che da diverse parti mi si è stata fatta premura per una sollecita approvazione di questo disegno di legge, perchè mi è stato affermato che si tratta di un problema urgentissimo, in riferimento soprattutto al fatto che lo sviluppo della zona industriale di Roma favorirebbe una maggiore occupazione operaia.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Battista, si è dichiarato favorevole alla approvazione del presente disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO. Io onestamente non sono in grado di dare il mio parere. Credo che una delle domande che la Commissione dovrebbe porsi sia questa: spostando, anche parzialmente, l'attuale ubicazione della zona industriale di Roma, quali persone verranno ad essere favorite per il fatto che determinati terreni, già compresi nella zona industriale, non ne faranno più parte; e quali altre persone, invece, verranno ad essere danneggiate per il fatto che altri determinati terreni, prima di oggi non compresi nella zona industriale, da oggi in poi saranno destinati ad essa?

Mi rendo perfettamente conto, in linea di principio, per le ragioni addotte dal collega De Luca, della necessità di apportare varianti alla zona industriale di Roma nel senso prospettato dal collega De Luca stesso; ma mi rendo anche conto che proprio quella data località lungo la via Salaria, nella quale dovrà essere trasferita parte della zona industriale di Roma, è oggi abbastanza abitata e quindi vi saranno terreni

già venduti come edificatori, o che potrebbero essere venduti come tali. Orbene, quali sono le persone che verranno ad essere danneggiate da questo spostamento?

Così stando le cose, sarebbe bene che il nostro relatore, che è stato così solerte, assumesse qualche altra informazione prima di addivenire alla votazione di questo disegno di legge. Diversamente, allo stato attuale, senza queste informazioni, io non posso fare altro che astenermi dalla votazione.

DE LUCA, relatore. L'osservazione del collega Spezzano si era presentata anche a me, ed è stata anzi questa la ragione per cui avevo quella specie di prevenzione sul presente disegno di legge, alla quale ho accennato poco fa. Senonchè, quando ho interpellato gli organi competenti — e credo che più competente della Camera di commercio di Roma non possa esserci alcuno — ed ho saputo che il Governo era favorevole, non solo, ma che spontaneamente stanno anche sorgendo industrie proprio nelle località già da me indicate, ho pensato che l'interesse generale dovesse prevalere sugli eventuali interessi particolari, anche se in qualche caso fossero contrastanti.

Desidero leggere al riguardo ciò che la Camera di commercio di Roma mi ha fatto conoscere dietro mia richiesta. La lettera che mi è pervenuta dice: « Si fa riferimento alla conversazione avuta sabato 23 corrente in ordine al problema della zona industriale di Roma, sul quale ella ha avuto l'alto incarico di riferire prossimamente in seno alla speciale Commissione senatoriale.

« Si conferma che questa Camera ha avuto più volte occasione di occuparsi esplicitamente di tale problema, la cui soluzione — oggi più che mai — rappresenta un fattore principale dello sviluppo economico della Capitale. Ed, infatti, la questione richiamò l'attenzione della Consulta generale della Camera (riunione del 15 maggio 1951), della Sezione industriale (riunioni del 9 aprile 1951 e del 15 febbraio 1952). Infine è da ricordare la riunione tenutasi presso la Camera il 1° giugno 1950 su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori. Tutte le riunioni sopra indicate si sono concluse facendo voti perchè sia resa operante la legge della zona industriale di Roma, se non

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61ª RIUNIONE (7 marzo 1952)

si vuole che vadano frustrate le finalità del legislatore. Il problema specifico della ratifica del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, con le modifiche proposte dalla speciale Commissione della Camera dei deputati, si compendia nella opportunità di precisare — come è chiaramente espresso nella relazione del decreto predetto — che entro l'estensione della area complessiva dei comprensori di zona industriale, determinati dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, sia possibile — operati i necessari stralci — creare pochi altri comprensori in cui la efficienza dei servizi pubblici consenta di realizzare le iniziative industriali (numerose e riguardanti aziende medie e piccole) che, da tempo, sono in attesa di potersi attuare.

« Occorre tener presente anche la questione sociale — che nel momento attuale assume particolare rilievo — poichè qualche migliaio di operai sarebbe occupato immediatamente nei lavori di costruzione degli stabilimenti, i cui progetti sono già messi a punto, mentre un numero apprezzabile di lavoratori potrebbe trovare occupazione stabile in attività di produzione.

« Si aggiunge — per sua conoscenza e per un preciso senso di responsabilità — che le proposte modifiche della planimetria della zona industriale sono state oggetto di elaborato esame da parte degli organi tecnici ed amministrativi del Comune, dell'Unione degli industriali del Lazio e di questa Camera, avendo di mira esclusivamente gli interessi economici generali della Capitale ».

In conclusione, siccome nella zona industriale precedentemente stabilita non sorgono agglomerati urbani per cui in essa mancano totalmente i servizi pubblici e quindi non è opportuno e pratico costruirvi oggi impianti industriali costosissimi, ci si è orientati verso le zone già da me indicate che più facilmente possono soddisfare alle esigenze ora prospettate.

SPEZZANO. Il collega De Luca ha già detto, mi sembra, che, soppresso l'Ente per la zona industriale di Roma, il comune di Roma potrebbe anche orientarsi in modo diverso da quello che è l'orientamento attuale, nel senso, cioè, che il comune di Roma potrebbe benissimo trasferire parte della zona industriale dalla via Sa-

laria in altra località, ad esempio, alla Pineta Sacchetti. Ciò premesso, domando se c'è la possibilità di stabilire una specie di consulta da parte degli interessati alla questione in esame, affinché il comune di Roma, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, non sia lasciato completamente arbitro di fare quello che vuole.

DE LUCA, *relatore*. Il Comune, collega Spezzano, rappresenta logicamente, legittimamente e giuridicamente gli interessi della comunità. Inoltre, c'è da tener presente che i provvedimenti intesi a modificare la planimetria della zona industriale di Roma devono essere presi, a norma del presente disegno di legge, dal Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che rileggo:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 novembre 1946, numero 564, è ratificato con la seguente modificazione:

* *Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

SPEZZANO. Mi astengo.

PLATONE. Anch'io mi astengo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo unico anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana", 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia » (N. 2164) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, numero 887, concernente stanziamenti nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I decreti legislativi 4 settembre 1946, n. 88, 5 settembre 1947, n. 887, 1° agosto 1947, n. 986, 2 marzo 1948, n. 211, sono ratificati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carboni.

CARBONI, *relatore*. Sono diversi i decreti legislativi da ratificare di cui al presente disegno di legge e debbo dire che alcuni di essi hanno una particolare importanza. Io sono favorevole al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento nel bi-

lancio del Ministero delle finanze della somma di lire 210 milioni, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala italiana ». Dichiaro subito che oggi io mi sarei dichiarato contrario alla liquidazione di questa Società. Però, siccome il decreto legislativo anzidetto riguarda uno stanziamento già impiegato, è inutile fare un discorso di questo genere.

Vi sono invece i decreti legislativi 4 settembre 1946, n. 88, e 1° agosto 1947, n. 986, i quali modificano due articoli del Codice della navigazione, che fissano il sistema riguardante la immatricolazione nel Registro italiano degli aeromobili, cioè la concessione della nazionalità italiana agli aeromobili. Le condizioni che il Codice aveva stabilito all'articolo 751 perchè gli aeromobili potessero essere iscritti nel Registro aeronautico nazionale erano: primo, che l'aeromobile appartenesse per intero allo Stato, alle Province, ai Comuni, ad ogni altro ente pubblico italiano; secondo, a cittadini italiani; terzo, a società costituite e aventi sede nello Stato, il cui capitale appartenesse per due terzi almeno a cittadini italiani ed il cui presidente ed i due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, fossero italiani. Il criterio, quindi, adottato dal Codice di navigazione è il seguente, e, cioè, che per le società costituite e aventi sede nello Stato i due terzi almeno del capitale debbano appartenere a cittadini italiani, il presidente ed i due terzi degli amministratori debbano esser cittadini italiani. È un criterio, questo, di carattere internazionale perchè già la Convenzione di Parigi del 1919 riproduceva la stessa disposizione; anzi, possiamo dire che il nostro Codice si è in questo adeguato a quella che era la legislazione nel campo internazionale.

Faccio notare agli onorevoli colleghi che il Codice della navigazione italiana fu emanato in un momento in cui si cercava, in tutti i modi, di dare un carattere spiccatamente nazionalistico alla nostra legislazione. Con tutto ciò fu accettato un principio che nel diritto internazionale aveva avuto riconoscimento ed applicazione. Ora, che cosa si fa con i due decreti legislativi già citati? Si ammette che possano considerarsi aeromobili italiani gli aereo-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

61^a RIUNIONE (7 marzo 1952)

mobili appartenenti a società il cui capitale sia per il 40 per cento straniero.

Debbo dichiarare, quindi, di essere contrario a questi due decreti che vengono a modificare alcuni articoli del Codice di navigazione. Debbo aggiungere che un favore come quello che è stato stabilito dai due già citati decreti legislativi non trovano nè i capitali italiani, nè i cittadini italiani all'estero, perchè una delle legislazioni che ha più influenza nel campo aeronautico, quella degli Stati Uniti d'America, impone un controllo sulla proprietà degli aeromobili assai più severo. Ritengo pertanto che debbano essere ripristinate le disposizioni degli articoli 751 e 717 del Codice della navigazione e trovo anche molto strano che

con un decreto legislativo sia stata modificata una norma di Codice, la quale risale ad una legislazione antica, perchè è derivata da una disposizione di diritto marittimo. Per tutte queste ragioni, propongo che la Commissione non ratifichi questi decreti legislativi e che al Codice della navigazione, per gli articoli 751 e 777, si torni a dare quella applicazione che credo sia doverosa.

PRESIDENTE. Data l'importanza dell'argomento, non essendo presenti i rappresentanti dei Dicasteri interessati, il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 10,35.